

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001556	11/08/2022

OGGETTO: Servizio Protezione e Prevenzione Aziendale – Aggiornamento e presa d'atto del Piano delle Competenze e delle Responsabilità e del relativo sistema di incarichi e deleghe di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002730 DEL 11/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 36 (trentasei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 16:06 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 16:15 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 19:03 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 16:41 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione


 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 19:03
 Romana Giovanna PISCITELLI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Servizio Protezione e Prevenzione Aziendale – Aggiornamento e presa d’atto del Piano delle Competenze e delle Responsabilità e del relativo sistema di incarichi e deleghe di cui all’art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata e proposta formulata dal Direttore UOC del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

Che il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” ha evidenziato la necessità di adottare una politica aziendale in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro avente carattere programmatico e sistematico, in presenza o meno di accadimenti collegati a concrete situazioni di rischio;

che l’art. 16 del citato Decreto Legislativo prevede la delega di funzioni indicando modalità, limiti e condizioni di applicazione;

che l’art. 16 D. Lgs. 81/2008 prevede al comma 2 l’adeguata e tempestiva pubblicità del piano di delega;

che all’interno dell’Azienda è organizzato il servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 D. Lgs. 81/2008 che ha il compito di predisporre, redigere ed aggiornare i DVR (Documento di Valutazione rischi), PMA (Pianificazione delle Misure di Adeguamento impiantistico e strumentale), PMP (Piano delle Misure di Prevenzione), PDE (Piano di Emergenza) e PCR (Piano delle Competenze e delle Responsabilità);

che il Piano delle Competenze e delle Responsabilità è strutturato nei seguenti paragrafi:

1. OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

- a) Obiettivi
- b) Il contesto organizzativo di riferimento

2. FIGURE E RUOLI IN MATERIA DI SICUREZZA

- a) Datore di lavoro
- b) Dirigenti
- c) Delegati del Datore di Lavoro
- d) Health Manager - Site Manager
- e) Preposti
- f) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
- g) Responsabile del SGSL (RSGSL)
- h) Medico Competente (MC)
- i) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- j) Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS)

3. FUNZIONIGRAMMA E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI DEDICATE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Richiamato

l'art. 17 del D.lgs. 81/2008 ai sensi del quale il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento dei rischi aziendale e la designazione del responsabile del servizio prevenzione;

l'art. 16 del succitato decreto secondo cui sono invece delegabili le altre funzioni, alle condizioni e con le modalità ivi previste, fermo restando l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;

il comma 3 bis dell'art. 16 succitato secondo il quale il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni delle delega ricevuta dal datore di lavoro.

Dato altresì atto

che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 0879/CS del 07.05.2018 è stato approvato il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in adesione al progetto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2276 del 21 dicembre 2017 adottando gli impegni minimi Aziendali di "Politica di Salute e Sicurezza sul Lavoro";

che è stato istituito e si riunisce periodicamente il "Comitato Giuda Aziendale" finalizzato agli obblighi del D. Lgs 81/2008, facente capo alla Direzione Generale, coordinato dal R.S.P.P. Aziendale che vede come componenti il Direttore Area Gestione Tecnica, i Direttori medici dei raggruppamenti ospedalieri area nord e area sud, i direttori dei dipartimenti territoriali o loro delegati, inoltre in rappresentanza dei Direttori dei distretti Socio Sanitari, la Direzione Strategica, ha individuato il dott. Vincenzo Gigantelli;

che detto comitato si è riunito diverse volte specificatamente sulle deleghe e sul Piano delle Competenze e Responsabilità al fine di dividerlo preventivamente.

Ritenuto

di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni ex art. 16 del D.lgs. 80/2008;

di individuare i soggetti da delegare nelle persone del direttore della Area Gestione Tecnica e del Dirigente dell'Ufficio Formazione, nonché dei titolari di incarichi di direttori di presidi ospedalieri, direttori di distretti socio sanitari, direttori dipartimento e/o struttura complessa, tanto in considerazione del fatto che, in relazione all'incarico rivestito, che inevitabilmente comporta competenze manageriali e gestionali, posseggono anche specifiche competenze del settore; per dette figure, che di fatto esercitano già le funzioni oggetto di delega, possono considerarsi soddisfatte la condizione richiesta dall'art. 16, comma 1 lett.b) del decreto circa il possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Acquisito il modello di delega trasmesso dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell'ASL.

Considerato che risulta necessario accompagnare la delega ad una attribuzione di risorse che consenta una autonomia di spesa, in capo al delegato, necessaria allo svolgimento delle funzioni come espressamente previsto dalla lettera d) comma 1 art 16 D. Lgs. 81/2008.

Precisato che dette risorse sono da utilizzare per far fronte alle necessità impellenti e improcrastinabili riscontrate dai delegati ai fini della sicurezza, restando a carico delle Aree Aziendali deputate (Area Gestione Tecnica, Area Gestione Patrimonio, Area Servizio Farmaceutico, ecc.) provvedere normalmente a quanto necessario ciascuno per le proprie rispettive competenze assegnate.

Richiamato

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n ° 81 e ss.mm.ii. che contiene il riordino della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'art. 2, I comma lett. b) del citato decreto legislativo n. 81/2008, che nelle pubbliche amministrazioni definisce "datore di lavoro" il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice, dotato di poteri decisionali e di spesa;

l'art. 26 del citato decreto legislativo n. 81/2008 che contempla gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. I della L. 421/1992 e successive modificazioni;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di prendere atto del Piano delle Competenze e delle Responsabilità (PCR rev.2) così come pubblicato sul sito "convenzionesicurezzapa";

di allegare al presente provvedimento il Piano delle Competenze e delle Responsabilità (PCR re. 2) quale parte integrale e sostanziale;

di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 e per l'effetto di avviare l'iter per l'individuazione, in relazione agli incarichi dirigenziali ricoperti, anche in qualità di facente funzioni, dei dirigenti quali datori di lavoro delegati, con indicazione delle risorse assegnate;

di precisare che tali risorse sono da utilizzare per far fronte alle necessità impellenti e improcrastinabili riscontrate dai delegati ai fini della sicurezza, restando a carico delle Aree Aziendali deputate (Area Gestione Tecnica, Area Gestione Patrimonio, Area Servizio Farmaceutico, ecc.) a provvedere normalmente a quanto necessario ciascuno per le proprie rispettive competenze assegnate;

di ribadire che l'individuazione dei "datori di lavoro delegati" verrà fatta in considerazione del fatto che in relazione all'incarico rivestito, i soggetti da delegare hanno competenze manageriali e gestionali, posseggono anche specifiche competenze del settore; per dette figure, che di fatto esercitano già le funzioni oggetto di delega, possono considerarsi soddisfatte la condizione richiesta dall'art. 16, comma I lett.b) del decreto circa il possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate;

di dare atto che i "datori di lavoro delegati" potranno a loro volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa con il datore di lavoro e nel puntuale rispetto delle condizioni di forma e sostanza richieste alla delega madre;

di precisare che l'attribuzione di detto fondo sarà su base annua ed è reintegrabile con apposito provvedimento del Direttore Generale in funzione delle spese sostenute e appositamente rendicontate da parte del dirigente delegato;

di precisare che il dirigente delegato sarà sempre e comunque tenuto al rispetto delle norme nazionali, regionali e ai regolamenti vigenti per l'esercizio del potere di spesa da utilizzare attraverso l'adozione di apposite determinazioni dirigenziali e senza preventiva e superiore autorizzazione, nell'ambito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo assegnati;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale per gli atti conseguenti finalizzati alla sottoscrizione delle deleghe, alla accettazione delle stesse ed alla indicazione che abbiano una data certa nonché alla loro conservazione;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale di notificare copia della presente ai dirigenti investiti della delega e alla U.O. Gestione del Personale per l'inserimento agli atti del fascicolo di ciascuno dei dirigenti delegati ed al Controllo di Gestione;

di precisare che qualsiasi altro atto o provvedimento in materia di deleghe ai dirigenti in materia di sicurezza, precedente alla presente deliberazione e in contrasto o difforme dai contenuti della presente, deve intendersi come revocato e non più esecutivo;

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

 <p>ASL Bari PugliaSalute</p>	<p>Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p>D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--



Piano delle Competenze e delle Responsabilità

REVISIONE 02

 ASL Bari PugliaSalute	Piano delle Competenze e delle Responsabilità D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
---	---	---

Prospetto delle revisioni

DATA	REV	TIPO E NATURA MODIFICA
21/02/2019	01	Prima emissione
	02	Seconda emissione

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

SOMMARIO

1. OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
1.1 Obiettivi	4
1.2 Il contesto organizzativo di riferimento	4
1.3 ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DI BASE	7
2. FIGURE E RUOLI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
2.1 Datore di lavoro	8
2.2 Dirigenti	8
2.3 Delegati del Datore di Lavoro	10
2.4 Health Manager	11
2.5 Site Manager	11
2.6 Preposti	12
2.7 Lavoratori e Assimilati	12
2.8 Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi	13
2.9 Responsabile del SGSL (RSGSL)	13
2.10 Medico Competente (MC)	13
2.11 Altre Figure per la Prevenzione e la Sicurezza	14
2.12 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	14
2.13 Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS)	15
3. FUNZIONIGRAMMA E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI DEDICATE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	16
3.1 Compiti e responsabilità delle figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	17
Datore di Lavoro	17
Delegati del Datore di Lavoro	19
Direttore Medico di Presidio Ospedaliero	20
Direttore di Distretto Socio Sanitario.....	22
Direttore dell'Area Gestione Tecnica.....	22
Dirigente Responsabile della Formazione.....	24
Direttore dell'Ingegneria Clinica	26
Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane.....	28
Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008	29
Health Manager	30
Site Manager.....	30
Preposti.....	30
I Lavoratori.....	32
Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP e ASPP).....	32
Medico Competente (MC)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Esperto Qualificato (ex art.77-79 D. Lgs 230/95).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.....	34
Incaricati per la gestione delle emergenze	35
4. ALLEGATI	36

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

1. Obiettivi e contesto di riferimento

1.1 Obiettivi

Il presente Modello organizzativo e gestionale si pone l'obiettivo di dare efficacia alla messa in atto di tutti gli adempimenti e le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute dei lavoratori, la cui responsabilità ultima risulta in capo al Datore di Lavoro, mediante l'individuazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti e, pertanto responsabili, relativamente all'attivazione, gestione e controllo di attività o processi rilevanti a tale scopo.

Con tale Modello organizzativo e gestionale, l'Azienda intende:

- fornire un quadro generale delle figure coinvolte nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, così come definite dalla normativa vigente;
- formalizzare l'individuazione dei diversi professionisti interessati, e dei relativi compiti e responsabilità, all'interno dell'organizzazione aziendale;
- coniugare le esigenze funzionali proprie dell'Azienda con quelle inderogabili dettate dalla necessità di avere un corretto approccio con le problematiche della sicurezza.

1.2 Il contesto organizzativo di riferimento

Con delibera n. 1512 del 03/08/2022 (allegato 1), la Direzione Strategica dell'ASL Bari ha aggiornato il modello organizzativo dipartimentale, che prevede la presenza di Dipartimenti Aziendali. Nell'ambito della stessa rimodulazione è stato approvato l'assetto organizzativo delle Unità Operative Complesse, Semplici a Valenza Dipartimentale e Semplici dell'Azienda.

Nel modello di organizzazione adottato, il governo delle reti cliniche aziendali è assicurato prevalentemente da **dipartimenti di natura "trasversale"** aventi la missione di garantire appropriatezza organizzativa e appropriatezza clinica dei percorsi di presa in carico, cura ed assistenza, ed all'interno dei quali, tutte le strutture ed i professionisti coinvolti devono condividere la responsabilità degli esiti clinici ed assistenziali mediante l'adozione di comuni protocolli, linee guida e procedure, tenuto conto dei diversi livelli di complessità organizzativa nonché delle variegate competenze professionali coinvolte, le quali devono esprimersi, ad ogni livello della rete, al massimo degli standard qualitativi necessari.

Sono inoltre presenti i dipartimenti previsti da specifiche norme nazionali e regionali, e hanno caratteristiche di **dipartimenti strutturali**, nei quali le unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale sono aggregate, ove possibile, fisicamente in modo da favorire la gestione in comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate; l'esercizio delle specifiche funzioni necessita di **una organizzazione gerarchicamente definita a garanzia del raggiungimento dei risultati attesi**, i quali sono peraltro definiti in base a specifici indicatori di valenza nazionale (Programma Nazionale Esiti) e di valenza regionale (in quanto afferenti ad obiettivi di mandato del Direttore Generale). Tali dipartimenti sono:

- Area chirurgica
- Ortopedia
- Area Medica
- Emergenza-Urgenza

	<p style="text-align: center;">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--

- Anestesia e Rianimazione
- Radiodiagnostica
- Prevenzione
- Salute Mentale
- Dipendenze Patologiche
- Riabilitazione
- Gestione del Farmaco

I **dipartimenti funzionali**, costituiti da unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale, che perseguono finalità comuni o presenti in Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali; l'**esercizio** delle specifiche funzioni è **armonizzato con gli assetti organizzativi dei presidi ospedalieri di riferimento**, per cui non sarebbero delegabili funzioni gestionali autonome al direttore di dipartimento. Tali dipartimenti sono:

- Medico-Specialistico
- Neuro-Vascolare
- Nefrourologico
- Medicina di Laboratorio e Trasfusionale
- Medicina dell'età evolutiva
- Assistenza Territoriale
- Dipartimento Sicurezza e Qualità

Gli assetti organizzativi dei Presidi Ospedalieri (P.O.) e dei Dipartimenti strutturali e funzionali dedicati, comprendono strutture operative organizzativamente autonome affidate alla responsabilità di un Dirigente dell'Azienda. In particolare sono previste le seguenti unità operative:

- **Unità Operativa Complessa** (con o senza posti letto): articolazione organizzativa e strutturale con una propria area di degenza riservata o spazi dedicati, dotata di autonomia organizzativa. Tale articolazione è posta sotto la responsabilità di un direttore ed è collocata all'interno di più ampie strutture dipartimentali; le S.C. sono dotate di responsabilità di budget, ad esse è attribuita la responsabilità della gestione di risorse umane, strutturali, tecniche e finanziarie.
- **Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale** (con o senza posti letto): articolazione organizzativa che, pur in presenza di spazi, tecnologie e personale specificamente dedicati, e quindi di una propria autonomia organizzativa, utilizza posti letto o spazi indistinti dipartimentali. Tale articolazione è diretta da un dirigente responsabile il quale risponde della gestione delle risorse umane assegnate e del corretto uso delle strumentazioni in dotazione, garantendone un utilizzo efficiente ed efficace.
- **Unità Operativa Semplice**: articolazione organizzativa che, pur in presenza di spazi, tecnologie e personale specificamente dedicati, non possiede una propria autonomia organizzativa. Tale articolazione è diretta da un dirigente responsabile.

La struttura organizzativa pertanto segue un modello dipartimentale e comprende l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi di assistenza territoriale (D.G.R. n. 161 del 29/02/2016 così come rettificata dalla D.G.R. n. 265 del 08/03/2016, e successivamente integrata con D.G.R. n. 1933/2016, provvedimenti con i quali la Regione Puglia ha proceduto al riordino ospedaliero in ottemperanza al D.M. n. 70/2015 e alla Legge di Stabilità 2016-2017).

	<p style="text-align: center;">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--

Rete Ospedaliera: garantisce l'erogazione di prestazioni di assistenza attraverso il ricovero urgente, il ricovero ordinario, il ricovero programmato, il day-hospital, nonché le prestazioni medico specialistiche ambulatoriali, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio. Su tutto il territorio aziendale sono dislocati n. 7 Presidi Ospedalieri: Osp. San Paolo, Osp. Di Venere, Osp. Corato, Osp. della Murgia, Osp. Molfetta, Osp. Monopoli, Osp. Putignano


Rete Territoriale: ha come principale obiettivo, quello di migliorare la pratica clinico assistenziale favorendo l'acquisizione e il mantenimento di competenze tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali mediante le seguenti articolazioni organizzative/funzionali:

- Dipartimento di Assistenza Territoriale, al quale afferiscono, tra le altre UU.OO.CC., i n.12 Distretti Socio Sanitari
- Dipartimento di Riabilitazione
- Dipartimento di Prevenzione
- Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
- Dipartimento di Salute Mentale


Inoltre ai sensi del R.R. n. 7/2019, che istituisce i Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) e i Presidi Post Acuzie (PPA), si fa presente che nella realtà ASL BA risultano attivi n. 9 PTA e n. 2 PPA individuati nelle strutture di Terlizzi e Triggiano.

Alla luce di quanto previsto dal PNRR e DM 71/2022, l'Azienda Sanitaria Locale BA nell'ottica del perseguimento del potenziamento delle attività mirate all'integrazione Ospedale-Territorio, integra nella rete dei servizi territoriali (PPA) un "nuovo" assetto organizzativo attraverso il **Presidio Integrato "F. Fallacara Triggiano"** e il **Presidio Integrato "M. Sarcone Terlizzi"**, nei quali operano servizi Ospedalieri, Territoriali e Socio-Assistenziali. Si tratta quindi di un'integrazione tra i vari livelli multidisciplinari di assistenza, ospedalieri e territoriali, in grado di operare in maniera coordinata, al fine di garantire un iter diagnostico – terapeutico coerente, appropriato ed individualizzato. L'obiettivo è passare dalla "cura" al "prendersi cura" secondo un approccio olistico, "one Health".

Il Presidio Integrato pertanto è un modello organizzativo innovativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali. Struttura in cui opera un team multidisciplinare di professionisti sanitari, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, altri professionisti della salute e assistenti sociali la cui presenza rafforza il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale.

	<p>Piano delle Competenze e delle Responsabilità D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Azienda Sanitaria Provincia di Bari</p>
---	--	---

1.3 ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DI BASE



	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

2. Figure e ruoli in materia di sicurezza

2.1 Datore di lavoro

Secondo quanto definito nell'art. 2, comma 1., lettera b) del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

Nell'ambito delle strutture sanitarie, il datore di lavoro è identificato nella persona del **Direttore Generale**. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Queste figure costituiscono l'Alta Direzione.

2.2 Dirigenti

Si definisce Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (Decreto Legislativo 81/08, art. 2).

I Dirigenti ai sensi del Decreto Legislativo, in quanto titolari di parte del potere direttivo ed organizzativo dell'Azienda, sono destinatari in via originaria di obblighi per l'attuazione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e pertanto devono assolvere i relativi compiti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, attenendosi in particolare alle disposizioni emanate al riguardo dal DL.

I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della SSL funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei differenti ruoli.

Una prima distinzione viene espressa tra dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre Unità Operative (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure).

Un'ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell'Azienda. Si distinguono pertanto:

- **Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale** (dirigenti di Unità Operativa Semplice, a valenza Dipartimentale, Complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le

	<p style="text-align: center;">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--

responsabilità dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dall'alta direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole UU.OO.

- **Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi specialistici per la salute e sicurezza dei lavoratori e "trasversali" rispetto alle unità organizzative.** Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono pertanto funzioni peculiari in materia di **SSL** nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.
- **Responsabili di Strutture Aziendali** – ai sensi del D.Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica Ospedaliera, Direttori dei Distretti Sanitari). Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Ai dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito delle strutture assegnate in gestione e di specifiche attività da svolgere (**sono infatti richiesti poteri di organizzazione, gestione e vigilanza**, quali oggetto delle attribuzioni del dirigente), nonché il compito di garantire che il Sistema di gestione della SSL venga applicato e mantenuto adeguatamente.

Per l'adempimento di detti compiti e funzioni ai dirigenti viene riconosciuta un'adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione-formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività, al fine di assicurare un'idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.

A norma del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'interno dell'ASL BA, sono individuati come Dirigenti: i Direttori U.O.C. o di U.O.S.V.D., di seguito nominati "Dirigenti", esclusivamente per le attività lavorative afferenti alle rispettive UU.OO. come "esercizio di fatto di poteri direttivi" intrinseche all'incarico ricevuto.

Per attività lavorativa non si intende in alcun modo né uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega di funzioni antinfortunistiche né tanto meno un potere di spesa; la definizione legale "fotografia" gli organigrammi aziendali consegnando automaticamente "iure proprio" alle figure gerarchiche aziendali compiti prevenzionistici inerenti il normale carico aziendale; dunque il dirigente è, tautologicamente, colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell'attività lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro, e di organizzare opportunatamente i fattori della produzione, sempre nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale, e in primis, dal datore di lavoro.

	<p style="text-align: center;">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--

2.3 Delegati del Datore di Lavoro

Sono i dirigenti ai quali vengono delegati, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., specifici obblighi da parte del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La delega è conferita dal Direttore Generale, ovvero dall'avente titolo, in caso di documentata necessità organizzativa, ai sensi dell'art. 16, a persona idonea per responsabilità di ruolo, professionalità, capacità tecnica ed esperienza. In particolare, la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a. deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate⁽¹⁾;
- e. deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f. deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

⁽¹⁾ *Autonomia di spesa riferita alla gestione delle risorse economiche-finanziarie effettivamente a disposizione e gestite dal dirigente, tenuto conto che lo stesso non ha il potere di provvedere autonomamente all'acquisizione delle risorse finanziarie ed è vincolato dai piani di programmazione e di bilancio.*

La delega decade al termine dell'incarico o per trasferimento del delegato stesso.

Il suddetto atto non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), secondo quanto stabilito all'art. 17.

La delega di funzioni ammette espressamente una **sub-delega**, d'accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza. La subdelega deve avere gli stessi identici requisiti della delega principale, e richiede l'assenso del delegante principale. Non ammessa ulteriore sub-subdelega.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del Dlgs 81/08, inoltre, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra.

All'interno dell'ASL BA sono individuati quali Delegati del Datore di Lavoro:

- Direttore Medico di Presidio Ospedaliero;
- Direttore di Distretto Socio Sanitario;
- Direttore Area Gestione Tecnica;
- Direttore Ingegneria Clinica;
- Direttore Area Gestione Risorse Umane;
- Direttore Area Gestione Patrimonio;
- Dirigente Responsabile Area Formazione.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Oltre ai compiti in materia di sicurezza delegati, nell'ambito del proprio ruolo di Responsabile di Unità Operativa, tali soggetti DDL mantengono anche tutti i compiti e le responsabilità previsti dalla figura "DIRIGENTI" ai sensi del D.lgs. 81/2008.

2.4 Health Manager

In virtù della organizzazione funzionale e gestionale della ASL BA e nell'ottica di un nuovo modello organizzativo centrato sull'integrazione Ospedale-Territorio, si ravvisa la necessità di individuare all'interno del Presidio Integrato "F. Fallacara Triggiano" e "M. Sarcone Terlizzi", una figura professionale il cosiddetto "**Health Manager**" che ricopra la funzione di Responsabile Aziendale per i profili igienico sanitari e di sicurezza. Tale figura considerata la complessità organizzativa della struttura, nel quale operano servizi Ospedalieri, Territoriali e Socio-Assistenziali, con differenti DDL/Dirigenti, è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento dei processi organizzativi trasversali del presidio integrato, che riguardano igiene e sicurezza.

Coordina e supporta il Comitato Tecnico Permanente composto da:

- *Dirigente Medico con esperienza di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero*
- *Dirigente Medico con esperienza di Direzione DSS*
- *Infermiere*
- *Almeno una unità di Personale Amministrativo*
- Un rappresentante del Comune afferente all'Ufficio di Piano
- Un rappresentante dei Medici di Medicina Generale (coordinatore AFT o nominato tra i componenti della UDMG)
- Un rappresentante dei pediatri di libera scelta
- (Possibilità di integrare ulteriori figure, in base alle necessità rilevate)

L'individuazione dell'Health Manager, Subdelegato Datore di Lavoro, deve essere formalizzata con opportuna nomina, ad opera del Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro, su Proposta del Direttore Sanitario Aziendale.

2.5 Site Manager

In riferimento a tutte quelle strutture aziendali in cui è previsto all'interno di una medesima struttura aziendale e/o edificio di pertinenza (es. PTA Bitonto, PTA Conversano e PTA Grumo Appula) lo svolgimento di varie attività lavorative, afferenti a diverse strutture di appartenenza quali Distretto Socio Sanitario, Servizi dei Dipartimenti, ecc.; risulta necessario ed indispensabile individuare un soggetto il cosiddetto "**Site Manager**" al quale vengono attribuite delle competenze in materia di sicurezza. Tale soggetto deve occuparsi della gestione dei luoghi comuni, delle condizioni di igiene e sicurezza dell'intero stabile interessato, coordinandosi con tutti i servizi facenti capo a diversi Delegati del Datore di Lavoro e organizzati in vario modo, al fine di poter ottemperare all'attuazione degli adempimenti previsti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, precisando che resta ferma la responsabilità del singolo dirigente, in relazione ai propri dipendenti.

L'individuazione del Site Manager deve essere formalizzata con opportuna nomina, ad opera del Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

2.6 Preposti

Il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Decreto Legislativo 81/08, art. 2). È la figura presente presso ciascuna unità operativa, con il compito di vigilare sull’attuazione degli obblighi e adempimenti di sicurezza e salute.

Occupa di norma una posizione gerarchicamente dipendente dal dirigente della struttura ovvero del settore di competenza specialistica in cui opera. Nella ripartizione dei compiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, secondo le proprie attribuzioni e competenze, esercita funzioni di supervisione e di coordinamento delle attività, svolgendo la sorveglianza ed il controllo del gruppo di lavoratori da lui dipendenti, presso i quali ha poteri impositivi. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, nonché nelle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme e documenti di Sicurezza Aziendali (Procedure, Istruzioni Operative, Documenti operativi/informativi).

Le seguenti posizioni (in area medica, infermieristica, amministrativa, tecnica e professionale) assumono nell’Azienda le funzioni di preposto:

- Coordinatore di unità operativa, settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio (Coordinatore sanitario, amministrativo, tecnico ad es. ex Capo sala, Capo tecnico, Capo magazzino, Capo settore);
- Dipendente che, in periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica, previa comunicazione di adeguate istruzioni da parte del dirigente), anche al di fuori delle responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio;
- Lavoratore individuato dal dirigente (secondo le definizioni date nel D. Lgs. 81/08) come preposto nella struttura di appartenenza mediante comunicazione formale all’interessato, al Direttore Area Gestione del Personale, al Servizio di prevenzione e Protezione e inserito nell’organigramma della struttura stessa.

Si puntualizza che ciascun soggetto individuato quale “preposto” operante c/o ciascuna unità operativa svolge tale ruolo anche nei confronti dei tirocinanti e dei lavoratori equiparati presenti. Si precisa che, ai fini gerarchici, il DDL di competenza dei succitati lavoratori equiparati risulta essere il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Formazione”.

2.7 Lavoratori e Assimilati

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., art. 2, c.1, l. a), in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si intendono per “Lavoratori”:

- a. il personale dipendente dell’Azienda Sanitaria a prescindere dalla tipologia contrattuale;
- b. le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione;

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

- c. il personale non organicamente strutturato, quello degli enti convenzionati sia pubblici, sia privati, e quello delle associazioni di volontariato, che svolgono l'attività presso le strutture dell'Azienda Sanitaria, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
- d. gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, quando frequentano strutture aziendali e/o quando, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- e. le persone che svolgono attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva (Lavoratori socialmente utili);
- f. i volontari.

2.8 Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Ogni Datore di Lavoro organizza il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP). Il Servizio di Prevenzione e Protezione è collocato in posizione di staff alla Direzione Generale che ha funzioni propositive, consultive, di controllo e formative in materia di sicurezza e salute dei Lavoratori. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile e dagli Addetti (R.S.P.P. – A.S.P.P.). I componenti del SPP sono designati e nominati dal Direttore Generale e da lui direttamente dipendono, per svolgere le funzioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni suddette.

Nel caso di un'Amministrazione articolata sul territorio come nella fattispecie dell'ASL BA, il Servizio prevede diversi livelli di organizzazione e distingue le funzioni di indirizzo e coordinamento dalle funzioni operative ottimizzando le risorse disponibili.

2.9 Responsabile del SGSL (RSGSL)

È il soggetto incaricato dal DL, dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'Azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia conforme alle Linee Guida UNI-INAIL.

2.10 Medico Competente (MC)

È nominato dal Direttore Generale per l'espletamento della sorveglianza sanitaria; è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., art 38 ed è collocato in Staff della Direzione Generale.

Collabora con il Direttore Generale e con il R.S.P.P. alla valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., artt. 38, 39, 40, 41 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dirigenti, preposti e Lavoratori.

Visita gli ambienti di lavoro secondo le cadenze previste dalla legge e, comunque, in relazione ai risultati della valutazione dei rischi.

Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., art. 41, attuando i protocolli sanitari, definiti in funzione dei rischi specifici.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria, cui sono sottoposti.

A seguito della visita medica ai lavoratori esprime un giudizio di idoneità a svolgere la mansione specifica.

Entro il primo trimestre di ogni anno predispone i dati, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per il Medico Competente Coordinatore, che li trasmette ai servizi competenti per territorio, nelle forme previste dalla legge ovvero attraverso le indicazioni da loro fornite.

Il Medico Competente si occupa di proporre il programma di promozione della salute dei Lavoratori.

Il Direttore Generale **individua e nomina** il Coordinatore dei Medici Competenti.

2.11 Altre Figure per la Prevenzione e la Sicurezza

Esperto Qualificato in Radioprotezione (EQ) II e III è collocato nella U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, e collabora con il S.P.P. con compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a radiazioni ionizzanti dei Lavoratori, di formazione ed aggiornamento dei Lavoratori esposti. Espleta i compiti richiesti dal D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.

Effettua ed aggiorna la Valutazione dei Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, integrando il Documento aziendale di Valutazione dei Rischi, per la parte di sua competenza in modo conforme ai requisiti del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Fisico esperto in Risonanza Magnetica: è collocato nella U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, e collabora con il S.P.P. con compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a campi elettromagnetici. Effettua la Valutazione dei Rischi integrando il Documento aziendale di Valutazione dei Rischi, per la parte di sua competenza, in modo conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tecnico per la Sicurezza Laser: è collocato nella U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, e collabora con il S.P.P. con compiti di valutazione e monitoraggio delle esposizioni a radiazioni non ionizzanti coerenti (Laser). Effettua la Valutazione dei Rischi da esposizione a radiazioni non ionizzanti coerenti (Laser), integrando il Documento aziendale di Valutazione dei Rischi, per la parte di sua competenza, in modo conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

2.12 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I RLS, preferibilmente, sono organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea.

Ai RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Il Datore di Lavoro garantisce l'effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D.Lgs. 81/2008.

2.13 Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS)

Sono i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono persone designate dal datore di lavoro con delibera. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.


All'interno dell'Azienda, inoltre, devono essere identificate eventuali altre figure previste da normative specifiche particolari, al fine dell'attuazione delle misure di prevenzione.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

3. Funzionigramma e criteri di individuazione dei ruoli e delle funzioni dedicate alla gestione della sicurezza sul lavoro

Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza sul lavoro adottato tiene conto delle caratteristiche organizzative dell’Azienda descritte nel paragrafo 1. I compiti e le responsabilità assegnati ad ogni soggetto coinvolto nel SGSL sono stati infatti definiti in funzione del proprio inquadramento all’interno dell’organizzazione aziendale.

Nello schema seguente è rappresentato il funzionigramma della sicurezza.



	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

3.1 **Compiti e responsabilità delle figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro**

Datore di Lavoro

Tenuto conto del proprio ruolo, ovvero del potere decisionale e delle proprie responsabilità, il Datore di lavoro è individuato nella persona del Direttore Generale.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Competono al Datore di Lavoro gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08, rispetto ai quali potrà avvalersi della collaborazione dell'organizzazione dedicata alla sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'esercizio della "delega di funzione" (art. 16 del D.lgs 81/2008).

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

 ASL Bari PugliaSalute	Piano delle Competenze e delle Responsabilità D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
--	---	---

- m. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- s. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- w. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di

	<p style="text-align: center;">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p style="text-align: center;">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	--

prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a. la natura dei rischi;
- b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d. i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Delegati del Datore di Lavoro

Considerata la complessità dell'attività svolta, la varietà di figure professionali coinvolte nei processi lavorativi e le particolari caratteristiche delle attrezzature utilizzate, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risulta necessario delegare, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.81/08 e s.m.i., alcuni obblighi del Datore di Lavoro a determinati Dirigenti, **Delegati del datore di lavoro**, individuati all'interno ASL BA, ed in particolare:

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero

Al Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, in attuazione a quanto di competenza professionale, sono delegati i seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs 81/08:

- con stretto riferimento agli obblighi delegati, opera in accordo con quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, e dell'art. 28 del D.lg. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e necessarie al fine di rendere operativo lo stesso Documento di Valutazione dei Rischi, e nello specifico, se del caso:
 - assicura l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;
 - verifica l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
 - predispone, in collaborazione e sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D.lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D.lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;
 - definisce le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere;
- identifica, organizza e controlla, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 smi, i processi lavorativi di carattere sanitario che si svolgono in azienda, con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti in azienda;
- nell'ambito del processo di valutazione dei rischi, supporta fattivamente il Datore di Lavoro e l'RSPP e RSGSL nell'individuazione dei rischi presenti e nell'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione;
- riceve, da parte dei Dirigenti (Direttori di UOC e UOSVD), la proposta di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, la valuta e la trasmette al Datore di Lavoro, o alle macrostrutture con responsabilità di erogazione di specifici servizi e prestazioni in ambito salute e sicurezza dei lavoratori - secondo i compiti descritti dal manuale di Gestione della salute e Sicurezza Integrata (Livelli di responsabilità) - per gli adempimenti conseguenti;
- supporta fattivamente l'RTSA e l'RSPP nella predisposizione del Piano di Emergenza Incendio (PEI) e del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEEVA), all'interno del quale ha la responsabilità della predisposizione delle procedure di evacuazione sanitarie;
- assolve all'obbligo previsto dall'art.18, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008 smi in ordine all'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la diffusione delle istruzioni, affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- sospende, in caso di pericolo grave e immediato, le attività fino all'adeguamento delle condizioni di sicurezza/emergenza;

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

- partecipa all'unità di crisi aziendale quando convocata e assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti nel SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), PEI e PEVA;
- cura i rapporti con gli Organi di vigilanza con il supporto del RSPP, del RTSA e dei MC;
- gestisce il personale sanitario, con limitazione dell'idoneità, e cura la tutela delle lavoratrici madri in collaborazione con MC ed il RSPP
- organizza e supervisiona i monitoraggi ambientali degli ambienti di lavoro in funzione della valutazione del rischio, nonché ne cura la tenuta documentale e ne fornisce copia al RSPP ed al RSGSL per gli atti di competenza;
- coerentemente con quanto indicato nel DVR, partecipa alla scelta dei DPI e ne cura la gestione secondo le procedure previste;
- definisce, in collaborazione con il SPPA, le strategie ed i protocolli operativi in ordine alle procedure di emergenza sanitaria ed i rischi infettivi in ospedale, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori;
- partecipa al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnala al datore di lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;
- ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, si interfaccia con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente, il Delegato avrà la possibilità di disporre provvedimenti, anche con impegno di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento delle diverse Aeree aziendali competenti per l'attuazione oppure attingendo dalle casse economali (per cui verrà modificato il relativo regolamento).

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni di carattere strutturale e/o impiantistico e/o organizzativo avanzate da parte degli Organismi di Vigilanza, SPESAL, VVFF ed in genere delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Il Delegato si dovrà avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione dell'organizzazione di SSL aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze.

Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra, il Delegato dovrà tenere al corrente il Datore di Lavoro in merito all'esercizio dei poteri delegati con apposita relazione annuale.

Si richiama, inoltre, il Delegato all'obbligo di partecipare agli eventi formativi in materia di SSL organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Direttore di Distretto Socio Sanitario

Per l'ambito di propria competenza saranno delegati gli obblighi analoghi a quanto descritto per la figura di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.

Direttore dell'Area Gestione Tecnica

Al Direttore dell'Area Gestione Tecnica sono delegati i seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs 81/08:

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; in particolare dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza;
- fornire al SPPA le informazioni necessarie ad elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto informatico;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive di natura tecnica; descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

Per i propri obblighi, il responsabile dell'Area Gestione Tecnica dovrà opportunamente interfacciarsi con i Dirigenti (Direttori di UOC e UOSVD), ed il RGSL per la raccolta delle esigenze che richiedono misure di prevenzione e protezione di natura strutturale e/o impiantistica, oppure per valutare gli impatti dovuti all'introduzione di modifiche tecnico-strutturali ai luoghi e strumenti di lavoro riguardo eventuali mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro. Di conseguenza provvede, in accordo con l'RSPP ed il Datore di Lavoro, alla messa in atto delle adeguate e opportune misure di prevenzione e protezione ed effettua il monitoraggio sistematico di strutture e impianti, in collaborazione con i Dirigenti e con l'RSPP, individuando e attuando gli interventi di adeguamento e/o miglioramento eventualmente necessari.

Con stretto riferimento agli obblighi delegati, il Dirigente opera nel rispetto di quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, e dell'art. 28 del D.Ls. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e necessarie al fine di rendere operativo lo stesso Documento di Valutazione dei Rischi e, nello specifico, se del caso:

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

- assicura l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;
- verifica l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- predispone, in collaborazione con l'RSPP e sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D.lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D.lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;
- definisce le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere;
- presta supporto al Datore di lavoro, o altri delegati, nei rapporti con gli Organi di vigilanza in collaborazione con l'RSPP, l'RTSA ed i MC;
- partecipa al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnala al Datore di Lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;
- ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, si interfaccia con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08;

Dal punto di vista operativo, competono al Responsabile dell'*Area Gestione Tecnica*:

- a. la progettazione degli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene salute e sicurezza del lavoro;
- b. l'attuazione degli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene salute e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;
- c. la supervisione della manutenzione degli immobili e degli impianti;
- d. la gestione degli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art.26 del D.Lgs.n. 81/2008 e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto;
- e. l'applicazione, in collegamento con il SPP, delle misure tecniche di prevenzione incendi e l'attuazione dei piani per l'emergenza (*a seconda delle decisioni aziendali*);
- f. collaborazione, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti per l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e degli impianti e l'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;
- g. collaborazione, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti per l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e degli impianti e l'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;

- h. la produzione/raccolta e custodia della certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedendo alla tenuta di tale documentazione; ove l'adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs.n. 81/2008;
- i. la garanzia di continuità e adeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, dovrà provvedere all'applicazione delle procedure aziendali previste, in attuazione all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente, il Dirigente Delegato avrà la possibilità di disporre provvedimenti, anche con impegno di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento le diverse Aree aziendali competenti per l'attuazione oppure attingendo dalle casse economali (per cui verrà modificato il relativo regolamento).

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni di carattere strutturale e/o impiantistico e/o organizzativo avanzate da parte degli Organismi di Vigilanza, SPESAL, VVFF ed in genere delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Il Delegato si dovrà avvalere per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione della organizzazione di SSL aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze.

Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra, il Delegato dovrà tenere al corrente il Datore di Lavoro in merito all'esercizio dei poteri delegati con apposita relazione annuale.

Si richiama inoltre il Delegato all'obbligo di partecipare agli eventi formativi in materia di SSL organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 smi.

Dirigente Responsabile della Formazione

- Al Dirigente Responsabile sono delegati gli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
- Ha il compito di interfacciarsi con i Dirigenti (Direttori di UOC e UOSVD) per la raccolta delle esigenze di formazione e informazione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, provvedendo, in collaborazione con il RSPP, alla valutazione per la messa in atto delle adeguate e opportune misure di formazione e informazione. Provvede, pertanto, al sistematico monitoraggio delle scoperture formative e, in collaborazione con i Dirigenti e con l'RSPP, agli adempimenti conseguenti.
- Con stretto riferimento agli obblighi che gli vengono delegati con il presente atto, egli opera in accordo con quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, e dell'art. 28 del D.l.s. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

necessarie al fine di rendere operativo lo stesso Documento di Valutazione dei Rischi e, nello specifico, se del caso:

- assicura l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;
- verifica l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- predispone, in collaborazione con l'RSPP e sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D.lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D.lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;
- definisce le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere;
- presta supporto al Datore di lavoro, o altri delegati, nei rapporti con gli Organi di vigilanza in collaborazione con l'RSPP, l'RTSA ed i MC;
- partecipa al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnala al Datore di Lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;
- ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, si interfaccia con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l'eliminazione di un pericolo grave ed imminente, il Delegato avrà la possibilità di disporre provvedimenti, anche con autonomia di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento delle diverse Aree aziendali competenti per l'attuazione oppure attingendo dalle casse economali (per cui verrà modificato il relativo regolamento).

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni di carattere strutturale e/o impiantistico e/o organizzativo avanzate da parte degli Organismi di Vigilanza, SPESAL, VVFF ed in genere delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Il Delegato si dovrà avvalere per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione della organizzazione di SSL aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze.

Dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra, il Delegato dovrà tenere al corrente il Datore di Lavoro in merito all'esercizio dei poteri delegati con apposita relazione annuale.

Si richiama inoltre il Delegato all'obbligo di partecipare egli stesso agli eventi formativi in materia di SSL ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Direttore dell'Ingegneria Clinica

Al Direttore dell'Ingegneria Clinica sono delegati i seguenti obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08:

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, con particolare riguardo agli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, anche verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- individuare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008 le misure adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, informandone i Dirigenti (Direttori di UOC e/o UOSVD) e l'RSPP al fine dell'adozione da parte degli stessi delle misure di sicurezza di propria competenza;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto informatico, consegnandone tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con la possibilità di consultazione esclusiva in azienda;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive di natura tecnica da adottare descrivendo le tecnologie e i processi produttivi.

Il responsabile dell'HTA dovrà opportunamente interfacciarsi con i Dirigenti (Direttori di UOC e/o UOSVD, RSPP, MC), per valutare gli impatti dovuti all'introduzione di nuove tecnologie prevedendo, in accordo con gli stessi, gli elementi necessari (tecnico-strutturali) ai luoghi e strumenti di lavoro per eventuali mutamenti organizzativi e produttivi; predisporre, sentiti il RSPP, il MC e il Datore di lavoro, le adeguate e opportune misure di prevenzione e protezione necessarie che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, nonché, in collaborazione con i Dirigenti, effettuando il monitoraggio sistematico di strutture e impianti al fine dell'individuazione degli interventi di adeguamento e/o miglioramento necessari.

Con stretto riferimento agli obblighi delegati con il presente atto, il Delegato opera in accordo con quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1,

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

lettera a, e dell'art. 28 del D.l.s. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e necessarie al fine di rendere operativo il suddetto Documento e, nello specifico:

- assicura l'esecuzione delle prescrizioni e raccomandazioni che derivano dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro;
- verifica l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- predispone, in collaborazione con l'RSPP e sulla base delle indicazioni ricevute dal RSPP nell'ambito delle attività di cui all'art. 33, del D.lgs. 81/08, il Piano annuale di miglioramento come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera c, del D.lgs. 81/08, da sottoporre all'approvazione del Datore di Lavoro;
- presta supporto al Datore di lavoro, o altri delegati, nei rapporti con gli Organi di vigilanza in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'RTSA ed i MC;
- partecipa al gruppo aziendale per le procedure di salute e sicurezza sul lavoro, definendo le misure ed i ruoli necessari per l'attuazione delle stesse;
- segnala al Datore di Lavoro eventuali problematiche inerenti o derivanti dall'adempimento delle funzioni delegate;
- ove necessario, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, si interfaccia con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08.

Dal punto di vista operativo, competono al Responsabile dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica:

- a. valutazione, progettazione e gestione funzionale delle tecnologie biomediche (dispositivi medici/apparecchi elettromedicali), tramite l'applicazione dell'HTA con le strutture e gli impianti installati presso i locali dell'Azienda, nel rispetto delle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- b. l'attuazione degli interventi approvati dalla Direzione Generale nel piano annuale e pluriennale degli investimenti in tecnologie sulla base delle obsolescenze e delle necessità delle UU.OO. cliniche, nel rispetto delle norme di igiene salute e sicurezza del lavoro, delle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e delle norme tecniche specifiche;
- c. gestione dei servizi di manutenzione (compresi i relativi contratti di fornitura) e delle attività conseguenti affidate all'esterno o a tecnici interni;
- d. la gestione degli adempimenti relativi ai contratti d'appalto di propria competenza, curando l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto;
- e. definizione, in collegamento con il SPP, delle misure tecniche di prevenzione incendi e di attuazione dei piani per l'emergenza (*a seconda delle decisioni aziendali*) per quanto di competenza;
- f. l'analisi degli elementi tecnici utili all'individuazione dei fattori di rischio correlati all'esercizio delle strutture e degli impianti e, in collaborazione con il SPP e/o con gli altri servizi competenti, all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione da

 ASL Bari PugliaSalute	Piano delle Competenze e delle Responsabilità D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
--	---	---

prevedere a seguito della valutazione del rischio, definendo fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) necessari per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;

- g. la definizione e attivazione, già in fase di gara, di percorsi formativi/informativi e di addestramento sull'utilizzo delle tecnologie, sia nuove che installate, con particolare enfasi all'uso sicuro delle stesse attraverso l'implementazione di procedure da seguire per garantirne il corretto funzionamento, anche attraverso l'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari;
- h. la produzione/raccolta e custodia della certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedendo alla tenuta di tale documentazione in formato digitale; ove l'adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008;

Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Il Delegato opera in accordo con quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, e dell'art. 28 del D.l. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e necessarie al fine di rendere operativo il suddetto Documento e, nello specifico:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, comunica tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- comunica in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, ed in particolare per interventi la cui mancata effettuazione comporterebbe violazione degli obblighi di legge relativi alla prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Delegato avrà la possibilità di disporre provvedimenti, anche con impegno di spesa, provvedendo all'opportuno coinvolgimento le diverse Aree aziendali competenti

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

per l'attuazione oppure attingendo dalle casse economali (per cui verrà modificato il relativo regolamento).

Quanto sopra previsto si verificherà anche in caso di richiesta ad adempiere, diffida e/o prescrizioni o comunque disposizioni avanzate da parte degli Organismi di Vigilanza, SPESAL, VVFF ed in genere delle Autorità Giudiziarie ed Amministrative.

Il Delegato si dovrà avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione della organizzazione di SSL aziendale, nonché degli altri Delegati, Dirigenti e Preposti aziendali per le rispettive competenze.

Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, **l'alter ego del datore di lavoro**, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. Viene individuato dalla giurisprudenza come quel "lavoratore" cui vengono affidate attribuzioni che, per ampiezza, autonomia e discrezionalità, gli consentono di effettuare delle scelte e di indirizzare l'attività di tutta o di parte dell'azienda (Cass. n. 537 del 28.1.1989). La definizione legale è comunque integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante.

Ciascun dirigente, per le parti di competenza:

- **individua i preposti** addetti alla verifica ed al controllo del corretto svolgimento delle attività secondo i criteri di identificazione indicati;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (art. 18 comma 1 lettera d);
- **mette in atto, per quanto di propria competenza le misure per il controllo delle situazioni di rischio previste dalle procedure di gestione delle emergenze** e in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (art. 18 comma 1 lettera h);
- **prende appropriati provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (art. 18 comma 1 lettera q) informandone tempestivamente il Datore di Lavoro e richiedendo la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **vigila**, anche organizzando le attività dei preposti, e per quanto di competenza, sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione indicati nelle norme, nei regolamenti, nella presente determinazione e in tutte le disposizioni interne inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, segnalando eventuali inottemperanze per gli interventi di adeguamento o per l'avvio delle eventuali azioni disciplinari;

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

- **segnala al Datore di Lavoro e al SPP** eventuali attività svolte dai lavoratori o situazioni di rischio la cui valutazione e relativa indicazione delle misure di prevenzione e protezione non ritenga sufficientemente descritte all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

Health Manager

Per l'ambito di propria competenza saranno delegati gli obblighi analoghi a quanto descritto per la figura di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.

Site Manager

Il Dirigente - Site manager opera in accordo con quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, e dell'art. 28 del D.l. 81/08, ponendo in atto tutte le azioni utili e necessarie al fine di rendere operativo il suddetto Documento e, nello specifico è tenuto a:

- vigilare sulla manutenzione ordinaria, verifiche di sicurezza periodiche, manutenzioni straordinarie di impianti e opere edili;
- proporre in accordo con il SPPA e DDL interessati adeguato "Programma di Adeguamento e Miglioramento";
- collaborare con il SPPA e DDL interessati per la realizzazione di "Sistema di Gestione delle Emergenze" dell'edificio, adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti (Piano aziendale per la gestione maxi emergenze allegato al Manuale del Sistema di Gestione SSL);
- prendere appropriati provvedimenti, a seguito di coordinamento effettuato con i vari DDL dello stabile interessato, attraverso l'effettuazione di opportune segnalazioni agli uffici preposti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- contribuire all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione collaborando con il S.P.P.A. e D.D.L.

Preposti

I preposti hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull'applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza).

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

La funzione di “preposto” comporta precisi obblighi a rilevanza penale, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con relative sanzioni in caso di inadempienza.

In sostanza, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo, intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale. Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, di altre figure.

Secondo una sentenza della Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987 poi, “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.

Anche questa sentenza fa propendere per un ruolo assolutamente operativo del preposto.

Interessante anche la Sent. Trib. Penale di Lodi n. 25 del 12.02.2010 che parla del preposto come del **“soggetto che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, destinatario in quanto tale delle norme antinfortunistiche”**. È la stessa sentenza a sottolineare che "non può di certo escludersi da responsabilità il preposto qualora i lavoratori non siano stati posti nella condizione di svolgere in sicurezza le loro mansioni e - ciò nonostante - sia stato consentito agli stessi di continuare a lavorare".

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- frequentare appositi corsi di formazione.

I Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono, in particolare:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o volontari;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP e ASPP)

Ogni Datore di Lavoro organizza il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP). L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il suddetto Servizio come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori". Il Servizio è composto da diversi soggetti in possesso di conoscenze specifiche per favorire la migliore gestione della sicurezza ed assicurando il supporto tecnico e lo stimolo nella

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

soluzione dei complessi obblighi di prevenzione. Tale struttura è coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (v. par. 3.3).

Il Servizio svolge le seguenti attività:

- individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulla base della specifica conoscenza dell'Amministrazione;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività dell'amministrazione;
- assicura ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008;
- collabora con il Dipartimento di competenza per quanto riguarda la predisposizione dei piani generali di formazione ed aggiornamento;
- svolge verifiche ispettive sulla correttezza e la completezza degli adempimenti svolti ai diversi livelli territoriali dell'Amministrazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni suddette.

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, è designato dal datore di lavoro, al quale risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP).

Gli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione** sono tutte quelle persone in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che affiancano il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella gestione delle emergenze. Gli Addetti devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il Responsabile nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

La nomina del RSPP e degli ASPP è stata formalizzata mediante atto Deliberazione n. 911 del 23 maggio 2019 - Oggetto: Nomina RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008, riportato in Allegato 2.

Medico Competente e Autorizzati (MC)

Il Medico Competente che attua la sorveglianza sanitaria ai sensi e nel pieno rispetto dell'art. 25 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Medico Competente è il "*medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria ...*" (art. 2, comma 1 lettera h), D.Lgs.81/08).

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Il Medico Autorizzato in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 101/2020, a svolgere l'**attività di Radioprotezione Medica**.

Il Medico Competente svolge un ruolo fondamentale proprio nella programmazione della sorveglianza sanitaria al fine di monitorare attraverso accertamenti, sia preventivi che periodici, lo stato di salute dei lavoratori, esprimendo al contempo il suo giudizio in merito alla loro idoneità ad essere adibiti ad una o più mansioni. In particolare è proprio l'idoneità alla mansione certificata dal Medico Competente ad assumere un significato importante, ovvero che il lavoratore può svolgere senza pericoli per la salute la mansione a cui è destinato.

Ai fini del Sistema di Gestione della Sicurezza, si stabilisce che i Medici Competenti e Autorizzati siano organizzati in un Servizio incaricato di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione Medica nell'**U.O.C. "Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria"** diretto da un coordinatore, nell'ambito del Dipartimento sicurezza e qualità.

La nomina dei Medici Competenti/Autorizzati e del Medico Coordinatore è stata formalizzata mediante atto Deliberazione n. 2068 del 05/11/2014 - Oggetto: "Nuova organizzazione dell'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del personale della ASL BA ai sensi degli artt. 38-42 del D. Lgs 81/08 e 230/95 e s.m.i.. Le nomine successive sono state formalizzate con disposizioni del Direttore Generale-Datore di lavoro. (Allegato 3).

Esperto di radioprotezione ed esperto in Risonanza Magnetica

Esercita la Sorveglianza Fisica per le radiazioni ionizzanti per conto del Datore di Lavoro. È l'esperto iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati che esercita la Sorveglianza Fisica per conto del Datore di Lavoro.

La nomina dell'Esperto Qualificato (ex art. 128 del D.Lgs. 101/20) è stata formalizzata mediante Incarico prot. 77370 del 5.01.2021 mentre l'incarico dell'Esperto in RMN è stato formalizzato con Delibera 1540 del 10.08.2017, riportati in Allegato 4.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all'interno di tutte le realtà lavorative si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che riceve una formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti: 1 rappresentante in presenza di 200 lavoratori; 3 rappresentanti per un numero di lavoratori che oscilla tra i 201 a 1000; 6 rappresentanti in presenza di più di 1000 dipendenti.

Il Rappresentante, in particolare, svolge tutta una serie di attività di carattere consultivo e di controllo nei confronti degli altri attori della sicurezza, nonché una serie di compiti molto importanti, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Le attività di prevenzione e protezione vengono svolte dalla ASL in costante collaborazione e con il coinvolgimento dei lavoratori sia direttamente che attraverso la consultazione dei loro RLS.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

Tale coinvolgimento e consultazione avvengono sia nelle scelte quotidiane, in maniera sia formale che informale, che in occasione di eventi rilevanti per la gestione della prevenzione quali, tra i principali

Tale coinvolgimento e consultazione avviene sia nelle scelte quotidiane in maniera sia formale che informale che in occasione di eventi rilevanti per la gestione della prevenzione quali, tra i principali:

- le nomine del RSPP e del Medico Competente
- l'ufficializzazione dei DVR
- la definizione dei DUVRI degli appalti che interessano le diverse sedi
- la riunione periodica.

I nominativi ed i riferimenti degli RLS eletti sono riportati nella Delibera ASL BA n. 1614 del 7.9.2015 (Allegato 5).

Incaricati per la gestione delle emergenze

Gli Addetti al Primo Soccorso e alla lotta antincendio sono i lavoratori incaricati dal Datore di lavoro di mettere in atto le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Le Squadre di Emergenza sono formalmente e sono stati svolti corsi di formazione in linea con quanto stabilito dal DM 10 marzo 1998 a seconda del tipo di rischio riscontrato nelle sedi di riferimento.

L'elenco degli addetti alle squadre di Emergenza Incendio ed Evacuazione e di Primo Soccorso nominati nonché gli attestati della formazione sono disponibili presso l'ufficio del SPPA.

	<p align="center">Piano delle Competenze e delle Responsabilità</p> <p align="center">D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	<p align="center">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari</p>
---	--	---

4. Allegati

Allegato 1 – ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELLA ASL BA

- **Delibera 1512 del 03/08/2022**

Allegato 2 – Nomina RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008

- **Delibera n. 911 del 23 maggio 2019**

Allegato 3 – Nomina Medici Competenti e Autorizzati

- **Delibera n. 2068 del 05/11/2014**

Allegato 4 – Esperto di radioprotezione ed esperto in Risonanza Magnetica

- **Delibera 1540 del 10/08/2017**
- **Incarico di Esperto Qualificato prot. 77370 del 5.01.2021**

Allegato 5 –Designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- **Delibera 1614 del 7/9/2015**

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220002730 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001556 DEL 11/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 14:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 14:27